



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11986 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Fabrizio Caravita, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione per Gli Accertamenti Sanitari del Concorso, per Esami e Titoli non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) del verbale di “non idoneità” psico-fisica n. 352145/2-11 di prot. del 4.10.2017 espresso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del Concorso per il reclutamento di 1598 allievi Carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie

Speciale, n. 25 del 31 marzo 2017;

2) del giudizio diagnostico del 3.10.2017 CipCNSR: 680519 reso dal medico dell'Ufficio Sanitario – Sezione Visite Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nei confronti;

Nonché, con motivi aggiunti,

del Decreto del 12.12.2017 (prot. n.45/8-5-2 CC di prot.) con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha approvato le graduatorie finali di merito del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale ed in particolare la graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei e nella parte in cui ha destinato, all'art. 3, comma 3, stesso decreto i 109 posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato comma 1 dell'articolo 1; d) del verbale n. 38 dell'11.12.2017, con il quale si è proceduto, ad abrogare e sostituire il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4.12.2017 ed alla rettifica e formazione delle nuove graduatorie di merito; nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito favorevole della verifica disposta nei confronti della parte ricorrente;

Considerato che con i motivi aggiunti sono stati evocati in giudizio solo alcuni dei contro interessati e che deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei

confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria sopraindicata, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tali incombeni dovranno essere eseguiti, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 3 dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone gli incombeni nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

Fissa per il prosieguo della trattazione la C.C. del 30.5.2018.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Rizzetto

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.